

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ASSEGNO ORDINARIO
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI E SETTORE TURISMO**

ai sensi dell'art.19 del D.L. 18/ 2020 – art. 68 del D.L. 34/2020.

Tra

la Società LANIERI SRL con sede legale a BIELLA in Via Corradino Sella n. 10 , C.F. e Partita I.V.A. 03777840244 qui rappresentata dal Dott. SIMONE MAGGI Legale rappresentante della Società

e

l' OO.SS

CGIL NAZIONALE nella persona del Dott. MICHELE RACANELLI

VISTI

- dell'art.19 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n° 27, e come da successive modifiche del D.L. 19 maggio 2020 n° 34 e la circolare INPS n. 47/2020


PREMESSO CHE:


- a) l'azienda_svolge attività di commercio on line di prodotti del settore della moda;
- b) l'azienda applica il CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO ed è strutturata su n. 6 unità operative, situate in:
 - BIELLA (BI), Via VIA CORRADINO SELLA n. 10;
 - VALDILANA (BI), VIA B. SELLA n. 19;
 - ROMA (RM), VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA n. 63;
 - TORINO (TO), VIA SANTA TERESA N. 12;
 - MILANO (MI), VIA PALERMO n. 8;
 - BOLOGNA (BO), VIA SAN VITALE n.42
- c) l'azienda ha attualmente un totale di n. 19 dipendenti;
- d) l'azienda non è iscritta all'associazione datoriale Confcommercio
- e) l'azienda è aderente agli Enti Bilaterali Provinciali di riferimento;
- f) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS) (accertato pregiudizio), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;

FILCAMS CGIL

Via Lamarmora, 4

12900 BIELLA





g) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art.19 del D.L. 18/2020 – art.68 del D.L. 34/2020


TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) si è, pertanto, provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione dalla prestazione di lavoro con inizio a partire dal 18 maggio 2020 e per la durata così come disciplinata dai decreti sopracitati e presumibilmente fino alla data ultima del 31 ottobre 2020, termine previsto per gli ammortizzatori sociali da causale COVID-19;
- 2) in tali periodi la prestazione lavorativa dei dipendenti indicati potrà essere ridotta o sospesa nei confronti dell'azienda ed i lavoratori sono consapevoli che percepiranno dalla stessa quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
- 3) i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono motivati da esigenze tecnico produttive aziendali;
- 4) l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS – assegno ordinario, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 e art.68 del D.L. 34/2020;
- 5) il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto con le seguenti modalità:
 - anticipazione da parte del datore di lavoro
 - pagamento diretto da parte dell'Inps, su richiesta del datore di lavoro all'Istituto ex art. 19, co. 5, D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- 6) l'azienda è consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci.

Biella, 16 giugno 2020

Il legale rappresentante dell'azienda

CGIL – Dott. RACANELLI MICHELE



FILCAMS CGIL
Via Lamarmora, 4
13900 BIELLA

